Prot. n. 168/2021
Circolare n. 04

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Macerata, 15/07/2021

AGLI ENTI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI MACERATA LORO SEDI

OGGETTO: Dipendenti pubblici iscritti all'Albo Professionale degli Ingegneri. Iscrizione a carico della P.A.

Sono giunte al nostro Ordine richieste di chiarimenti da parte di Ingegneri dipendenti pubblici in merito all'obbligo di rimborso da parte dell'Ente di appartenenza della tassa annuale di iscrizione all'Albo di Categoria.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7776 del 16.4.2015, ha ritenuto che, quando sussista il vincolo di esclusività, l'Amministrazione deve rimborsare al proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all'Albo professionale. La sentenza riguarda espressamente la professione forense ma i principi giuridici contenuti nella stessa appaiono estensibili anche alla professione di ingegnere.

Alcune disposizioni normative prevedono necessaria la sola abilitazione (senza obbligo di iscrizione all'albo professionale) per lo svolgimento di specifiche attività professionali da parte di tecnici dipendenti dalle amministrazioni (art. 24 D.Lgs. 50/2016 per l'attività di progettazione e art. 31 D.Lgs. 50/2016). Questi casi vanno intesi come eccezione alla regola generale dell'obbligo di iscrizione all'albo. Tali disposizioni non possono però trovare applicazione al di fuori dei casi legislativamente previsti, nemmeno per effetto di una interpretazione estensiva od analogica.

Per tutte le ipotesi in cui la legge non prevede la necessità della sola abilitazione, riprende vigore e si applica la regola generale dettata dall'art. 1 della legge 25.4.1938 n. 897 (confermato dagli articoli 2 e 3 del DPR 328/2001): "**Gli ingegneri…non possono esercitare la professione se non iscritti negli albi professionali** delle rispettive categorie, a termini delle disposizioni vigenti" (Come chiarito dal CNI con circolare n. 615 del 21.10.2015).

Si ritiene pertanto che l'Ingegnere dipendente è obbligato a mantenere l'iscrizione all'Albo professionale in qualità di "tecnico" per conto della pubblica amministrazione per lo svolgimento di tutte quelle attività per le quali non è sufficiente (per espressa previsione normativa) la mera abilitazione come ad esempio il collaudo statico (*necessaria l'iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni* - art. 67 c. 2 del D.P.R. 380/2001). In questi casi si ritiene estensibile agli Ingegneri dipendenti, per i quali sussista il vincolo di esclusività, il principio espresso dalla Cassazione Civile (sezione Lavoro, n. 7776/2015) che compete all'Ente datore di lavoro il rimborso del contributo di iscrizione annuale all'Albo professionale.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA
Via Famiglia Palmieri, 26 – 62100 Macerata (MC) Tel. 0733/233111 – fax 0733/1941147 – Codice fiscale 93037510430
Sito web https://macerata.ordingegneri.it/ E-mail info@ordineingegnerimacerata.it - PEC ordine.macerata@ingpec.eu

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Il rimborso del contributo associativo è sempre dovuto, ovviamente, nell'ipotesi che l'Amministrazione abbia richiesto al dipendente l'iscrizione in base ad altre ragioni e quindi quest'ultima sia avvenuta nell'esclusivo interesse dell'Ente pubblico.

Si ritiene invece che non sia dovuto, in base ai principi della succitata sentenza, quando il rapporto di lavoro dipendente sia svolto in regime di part-time pari o inferiore al 50% e quindi sia ammissibile il contemporaneo svolgimento della libera professione.

Cordiali saluti.

Il Presidente

(Ing. Maurizio PAULINI)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA
Via Famiglia Palmieri, 26 – 62100 Macerata (MC) Tel. 0733/233111 – fax 0733/1941147 – Codice fiscale 93037510430
Sito web https://macerata.ordingegneri.it/ E-mail info@ordineingegnerimacerata.it - PEC ordine.macerata@ingpec.eu